

ASM TERNI S.p.A.
Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER I COMUNI DI TERNI E NARNI - CIG 7039387DE8

RISPOSTE AI QUESITI n. 01

Si pubblicano le risposte ai quesiti relativi alla richiesta allegata:

R.1 – L’art. 6 del CCNL non si applica in questo caso poiché non c’è subentro a contratti esistenti.

R.1 Bis – Il D.Lgs. 50/2016 non prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d’asta; la congruità del costo del personale va esaminato in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

R.2 – L’ASM Terni spa è Concessionaria del servizio e non appaltatore; pertanto l’affidamento in oggetto non è un subappalto.

R.3 – L’estensione del pagamento sino a un massimo di 60 giorni è previsto dalla L. 192/2012.

R.4- I rifiuti raccolti verranno smaltiti presso gli impianti (convenzionati o di proprietà) presenti ad un raggio di circa 5 km dalla sede del servizio igiene ambientale di ASM Terni S.p.A.

R.5- Gli importi dei prezzi e del relativo computo metrico, riportato nel Capitolato speciale di appalto, sono stati determinati in base agli itinerari previsti e svolti dal personale e dai mezzi di ASM TERNI SPA ed ai i seguenti parametri e valutazioni:

1. N. di prese
2. Prezzi del personale distinto in base alla tipologia di patente necessaria alla conduzione del mezzo previsto e per il nr. di ore necessarie al completamento dell’itinerario;
3. Prezzo del mezzo utilizzato per lo svolgimento dell’itinerario e per il n. di ore necessarie al completamento;
4. Maggiorazioni nei casi di attività svolta da un solo operatore;
5. Materiali di consumo necessario allo svolgimento;
6. Maggiorazioni nei casi di itinerario con prese in n° maggiore di 300;

I valori del costo del personale sono quelli del Contratto Federambiente.

I valori di prezzi relativi ai mezzi sono quelli medi di mercato per noleggio.

I prezzi di materiali di consumo sono quelli medi di mercato.

R.6- L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nella pertinente categoria e classe di appartenenza, rappresenta un requisito soggettivo di idoneità professionale per la partecipazione alla gara e non è suscettibile né di frazionamento né di cumulo. Essendo un requisito soggettivo di

idoneità professionale deve essere posseduto dai concorrenti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Il possesso del requisito alla data di partecipazione ha inoltre lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante un rapido perfezionamento della procedura e la possibilità di dare corso all'esecuzione del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti, trattandosi, nel caso particolare, di un pubblico servizio.

R.7 – La previsione di un numero massimo di pagine per la formulazione dell'offerta tecnica non è un elemento obbligatorio; il Capitolato Tecnico riporta tuttavia in allegato uno Schema di offerta tecnica al quale attenersi per la presentazione della stessa.

R.8 – Il Bando di gara ed il Disciplinare non prevedono, ai fini della partecipazione, la dimostrazione di un fatturato specifico o di altri requisiti che possono limitare l'accesso alla gara da parte delle PMI. La suddivisione in lotti rientra nella facoltà decisionale della Stazione Appaltante, la quale deve bilanciare il principio della suddivisione in lotti con il contenimento della spesa e l'ottimizzazione della gestione.


R.9 – Vedasi risposta a quesito n. 8.

R.10 – L'importo del contributo da versare è in relazione all'importo del CIG, il quale deve tenere conto del valore complessivo della gara; dato che il Capitolato ed il Disciplinare prevedono l'opzione di rinnovo dell'affidamento per ulteriori due anni, il valore della gara è di € 1.700.000,00 (vedasi punto 1.4 del Disciplinare di gara); pertanto l'importo da versare all'ANAC di € 140,00 è commisurato all'importo di cui sopra.

Data: 25.05.2017

f.to IL RUP

Ing. Leonardo Carloni



f.to IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Stefano Tirinzi)



Allegati:

Richiesta di chiarimenti

Spett.le ASM Terni spa

Dirigente Area Igiene Ambientale

Responsabile del procedimento

Dott. ing. Leonardo Carloni

PEC: asmternispa@legalmail.it

mail: leonardo.carloni@asmterni.it

OGGETTO: "Richiesta chiarimenti . Gara procedura aperta per AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA PER I COMUNI DI TERNI E NARNI - CIG 7039387DE8

A seguito della lettura del disciplinare di gara emergo alcune anomalie rispetto a quanto sancito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici che sancisce la proporzionalità dei requisiti richiesti in funzione della natura dell'appalto e l'ammissibilità alla massima partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici.

In considerazione anche quanto sancito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito di emanazione del - Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014.

Con la presente siamo ad sottoporvi i seguenti quesiti in ottemperanza a quanto ascritto al punto 1.13 del disciplinare di gara :

Quesito n.1

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc.....;

Quesito 1 bis

La normativa vigente prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d'asta a quanto ammonta il costo del personale per l'espletamento del servizio in oggetto

Quesito n.2

L'espletamento del servizio è da considerarsi sub appalto considerato quanto ascritto all'art.1 del capitolato e visto che ASM terni spa è concessionaria del servizio da parti dell'ATI 4 per la raccolta e smaltimento rifiuti

Quesito n.3

Il disciplinare ed il capitolato prevede il pagamento a 60 gg data fattura di ricevimento con bonifico

Visto la Comunicazione del Ministero dell'economia e delle Finanze del 02/04/2016 che ascrive a se che tutti gli enti della pubblica amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione

Visto la direttiva comunitaria 2011/7/UE, la legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese) art.10, il D.Lgs 192/2012 in cui vi è obbligo di pagare entro 30 giorni da emissione fattura

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

Secondo quale normativa legislativa i pagamenti vengono effettuati a 60 giorni

Quesito n.4

I rifiuti solidi urbani, sia quelli indifferenziati che differenziati dove vengono conferiti?

Quesito n.5

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta

Quesito n.6

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali

Premesso

- a-Nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del Dlgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010 ha affermato che l'iscrizione all'Albo "costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare)

c-L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

Visto la delibera dell'ANAC n°350 del 29/03/2017 emessa a seguito di precontenzioso PREC 90/17/L la quale ha sancito che il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali quale requisito di esecuzione e non di partecipazione

visto che La lex specialis, , deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni di legge disciplinanti la procedura

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

È possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali al momento della sottoscrizione del contratto visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione e non di partecipazione.

Quesito n.7

Nel disciplinare di gara nulla risulta esservi ascritto in merito alla redazione della offerta tecnica in merito al sua composizione inteso come numero di pagine, caratteri di scrittura, allegati, indice ed ecc..

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

Di quante pagine deve essere composta l'offerta tecnica

Quesito n.8

Il bando, il disciplinare ed il capitolato di gara soggetti al D.Lgs 50/2016, sono palesemente in contrasto con quanto in esso ascritto all'art.51 del codice escludendo di fatto la partecipazione alla procedura le microimprese, piccole e medie imprese, contrariamente a quanto sancito dalla normativa nazionale e comunitaria a seguito delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

visto che la S.A è concessionario del servizio di raccolta rifiuti (C.I.G. N. 5058683D42) a seguito di aggiudicazione di procedura pubblica indetta dall'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria (A.T.I.n. 4 Umbria) con sede in Terni, Viale Bramante n. 43 (sede legale A.T.I. n. 4)

Nell'allegato modello 2 del disciplinare di gara al punto 12 l'operatore deve dichiarare se esso rientra tra le "micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.)" secondo i criteri definiti dall'art. 2 del titolo 1 Commissione Europea 2003/361/CE del 6.05.2003

Visto quanto ascritto all'art.51 del d.lgs 50/2016 Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Visto che il servizio deve essere espletato su due comprensori comunali con diversa intensità di popolazione. Considerato che il disciplinare di gara richiede ai fini della partecipazione l'iscrizione all'albo gestori ambientali per la categoria 1 classe B

Che la categoria 1 classe B dell'albo gestori ambientali consente l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti per una popolazione inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti (iscrizione per il comune di terni)

Che la categoria 1 classe E dell'albo gestori ambientali consente l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti e/o spazzamento per una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti (iscrizione per il comune di narni)

Considerato che il comune di Narni ha una popolazione di 19.785 abitanti.

Appare evidente che il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali per la categoria 1 classe B in relazione a quanto ascritto dall'albo gestori ambientali appare sproporzionale per l'espletamento del servizio in favore di un ente pubblico, risultante essere e limitativo ai fini della partecipazione alla procedura di gara

Visto la conoscenza della norma da parte della S.A che cita nel bando di gara al punto VI.3) Informazioni complementari "La gara non viene suddivisa in lotti in quanto si tratta di un servizio di supporto omogeneo che non si presta ad un'articolazione funzionale; la suddivisione in lotti comporterebbe inoltre un aggravio di compiti dal punto di vista tecnico per il coordinamento di diversi operatori economici ed un incremento dei costi di gestione dovuto ai maggiori adempimenti amministrativi."

Tale affermazione risulta contrastare con quanto ascritto nell'art.1 del capitolato tecnico e dagli allegati ad esso collegato dove si evince in modo chiaro la suddivisione del servizio.

Il comportamento adottato dalla S.A attraverso la promulgazione delle procedura di gara risulta essere palesemente poco rispettoso delle norme ed in violazione di esse, discriminatorio per microimprese, piccole e medie imprese, che si vedono ledere un diritto sancito dalla normativa in materia di appalti pubblici e della Costituzione Italiana da parte dei soggetti preposti all'applicazione di essa con il fine che alla scrivente non è dato sapere ma possiamo immaginare.

Essendo il bando, il disciplinare ed il capitolato illegittimi essi Determinando la perdita di chance per microimprese, piccole e medie imprese vedendosi precludere la possibilità di poter concorrere all'espletamento di un servizio, considerato le condizioni economiche che imperversano sul ns paese.

Visto quanto sancito dall'art 83 comma 8 del D.lgs 50/2016 che cita testualmente I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

la procedura di gara corredata di bando, disciplinare e capitolato può essere considerato illegittima in quanto non conforme a quanto sancito dall'art.51 del D.Lgs 50/2016 limitando di fatto la partecipazione di alcuni operatori economici alla procedura di gara.

Quesito n.9

Nell'allegato modello 2 del disciplinare di gara al punto 12 l'operatore deve dichiara se esso rientra tra le "micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.)" secondo i criteri definiti dall'art. 2 del titolo 1 Commissione Europea 2003/361/CE del 6.05.2003

Visto quanto ascritto all'art.51 del d.lgs 50/2016 Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

Un operatore rientrante tra le "micro, piccole e medie imprese come si deve comportare ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto visto che il bando ed il disciplinare nulla prevede per tale categorie

Quesito n.10

IL disciplinare di gara prevede il contributo a favore dell'AVCP DI € 140,00

Visto che l' Importo complessivo presunto della gara è di € 850.000,00 – iva esclusa.

Visto quanto ascritto dall'ANAC a seguito di Deliberazione del 5 marzo 2014

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014) nella quale sancisce all'art.2 I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara :Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000

Quota operatori economici: € 80,00

Visto quanto ascritto in premessa si chiede

Come è stato calcolato il contributo di € 140,00 in favore dell'ANAC

In attesa di una vs nota alla presente in tempi celeri porgiamo cordiali saluti